SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 14 1, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Tania Pescara di Diana è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11095/2008/A2 del 19 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torricella in Sabina (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott.ssa Maria Tania Pescara di Diana.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Camerota e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Camerota (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camerota (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camerota (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 giugno 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31040/2008/Area II del 20 giugno 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camerota (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Amendola.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A05738

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. on. Renato Brunetta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 - Presidenza del Consiglio, registro n. 8, foglio n. 9, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta;

Ritenuto opportuno modificare la predetta delega nella parte relativa alle funzioni di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Vista in particoalre la lettera *h)* dell'articolo unico del citato decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, di cui alle premesse, la lettera *h)* è abrogata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Napoli, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 85

08A05780

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di pianificare in via generale le iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011, con particolare attenzione per le città di Roma, Torino e Firenze;

Considerato che il piano degli interventi connessi alle celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia riguarda, principalmente, l'organizzazione di mostre, convegni e manifestazioni a carattere storico e commemorativo, il miglioramento complessivo delle capacità organizzative e ricettive dei centri maggiormente coinvolti, la programmazione di spettacoli e di iniziative connessi all'evento, la realizzazione ed il completamento di infrastrutture di rilevante carattere culturale e scientifico;

Considerata, inoltre, l'esigenza di definire ed organizzare il complesso degli interventi in modi e contesti unitari e nella più stretta collaborazione con gli enti territoriali interessati, risultando indispensabile la nomina di un organismo appositamente costituito, che operi, anche in raccordo con le amministrazioni regionali e locali, in termini di coerenza e tempestività per la celere definizione degli obiettivi di pianificazione strategica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007, recante istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150º anniversario dell'Unità;

Considerata l'esigenza di confermare le funzioni del suddetto Comitato, e di adeguarne la composizione a quella del nuovo Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Decreta:

1. 1. La pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia continuano ad essere affidati, in raccordo con le amministrazioni regionali e locali, al Comitato «150 anni dell'Unità d'Italia», di seguito denominato: «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri dell'economia e delle finanze; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali; per i rapporti con le regioni; dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Segretario del Consiglio dei Ministri e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al turismo. Il Presidente del Consiglio può delegare la presidenza del Comitato al Ministro per i beni e le attività culturali.

2. 1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia;

b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione dell'Unità d'Italia;

c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;

e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;

f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

2. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente decreto e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Comitato riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento.

3. 1. La segreteria del Comitato e il supporto tecnico-logistico alle sue attività sono assicurati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Napoli, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 9, foglio n. 97

08A05781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.371 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 14 agosto 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05840

DECRETO 25 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 luglio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 54.371 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantuno giorni con scadenza 14 novembre 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 agosto 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A05841

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2008.

Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione ai corsi di formazione professionale e tirocini formativi per l'anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possono fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Visto altresì l'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri del 16 luglio 2007, che ha provveduto, ai sensi dell'art. 44-*bis* comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, a determinare il contingente per l'anno 2007, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Considerato che l'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, prevede che in caso di mancata pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2008 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Considerato il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del contingente fissato per l'anno 2007, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:

a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 69

ALLEGATO

Ripartizione alle Regioni e alle province autonome delle quote d'ingresso per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri.

Regioni e Province Autonome	Quote
ABRUZZO	100
BASILICATA	100
CALABRIA	100
CAMPANIA	150
EMILIA ROMAGNA	570
FRIULI VENEZIA GIULIA	380
LAZIO	300
LIGURIA	100
LOMBARDIA	475
MARCHE	375
MOLISE	100
PIEMONTE	365
PUGLIA	175
SARDEGNA	100
SICILIA	125
TOSCANA	370
UMBRIA	250
VALLE D'AOSTA	50
VENETO	615
Provincia Autonoma di BOLZANO	100
Provincia Autonoma di TRENTO	100
TOTALE	**5.000**

08A05806

DECRETO 21 luglio 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Cremona.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 11/2005 del 29 agosto 2005, con il quale si è proceduto alla ricostruzione del Comitato provinciale INPS di Cremona per il quadriennio 2005/2009;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il dott. Simone Donarini, in rappresentanza dei datori di lavoro del Credito e Assicurazioni;

Preso atto delle dimissioni dell'incarico del citato componente;

Vista la nota n. SG/002675 del 14 maggio 2008, con la quale l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) designa, in sostituzione del sig. Simone Donarini, il dott. Luigi Viganò;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Luigi Viganò è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Cremona, in rappresentanza dei datori di lavoro del Credito e Assicurazioni, in sostituzione del sig. Simone Donarini, dimessosi dall'incarico.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 21 luglio 2008

Il direttore provinciale: CATALANO

08A05743

DECRETO 31 luglio 2008.

Entrata in vigore delle monografie revisionate Eparina calcica ed Eparina sodica della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (08) 5 adottata in data 18 luglio 2008 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° agosto 2008 delle monografie elencate nell'allegato 1;

Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 di delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie Eparina calcia (332) ed Eparina Sodica (333) della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° agosto 2008.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)* del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il Segretariato della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Roma, 31 luglio 2008

p. *Il Ministro:* FAZIO

ALLEGATO

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica

08A05805

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2008.

Autorizzazione, all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 aprile 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto il decreto 2 aprile 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 22638 del 28 novembre 2007;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione del Comitato promotore per la registrazione della DOP «Fagioli Bianchi di Rotonda» e della DOP «Melanzana Rossa di Rotonda» con sede in Rotonda (Potenza), con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano, 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 2 aprile 2008.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», così

come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei Servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Basilicata.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Dal momento che l'autorizzazione a CSQA Certificazioni Srl a eseguire il controllo sulla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» viene concessa mentre il processo produttivo della denominazione protetta è in atto, CSQA Certificazioni Srl potrà accettare da ciascun aderente al circuito tutelato auto dichiarazioni di conformità per le fasi produttive precedenti l'avvio del controllo ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A05741

DECRETO 29 luglio 2008.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame di Varzi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Salame di Varzi;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Consorzio di tutela del Salame di Varzi con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Salame di Varzi l'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c;

Considerato che l'Istituto Parma Qualità ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Salame di Varzi conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Salame di Varzi;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Istituto Parma Qualità, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Salame di Varzi, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Parma Qualità del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Salame di Varzi, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Salame di Varzi, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo Istituto Parma Qualità o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra

quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Istituto Parma Qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Salame di Varzi, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Salame di Varzi rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

I sigilli utilizzati ai fini del conseguimento della denominazione di origine protetta «Salame di Varzi» e riportanti la dicitura «certificato da Istituto Parma Qualità» potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte già presenti, alla data odierna, presso i salumifici e comunque entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A05770

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 2008.

Modifica degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico agli scali nello stesso articoli contemplati;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa»;

Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 150/48 del 28 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 42/2T del 31 marzo 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007 che ha modificato il decreto di imposizione del 28 marzo 2006 sopra citato;

Considerate le osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota n. TREN F1/FL/ bp/ D (2007) 319494 del 6 settembre 2007 sulle modifiche apportate dallo Stato italiano all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa;

Vista la nota n. TREN F1/FL/eb D (2007) 329392 dell'11 dicembre 2007 con la quale la Commissione europea comunica allo Stato italiano che le modifiche agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa non sono compatibili con il diritto comunitario e inoltre richiamandosi a quanto già espresso nella decisione n. 1712 del 23 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 125 del 15 maggio 2007 rela-

tiva agli oneri di servizio pubblico della regione Sardegna, ritiene che l'applicazione degli oneri di servizio pubblico ai collegamenti tra Trapani e tutti gli scali del sistema aeroportuale di Roma e Milano sia sproporzionata a perseguire l'obiettivo di garantire la mobilità verso il continente e la coesione territoriale;

Vista la nota ministeriale n. 462 del 29 gennaio 2008 inviata alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con la quale le autorità italiane prendono atto del contenuto delle note sopra citate e si impegnano ad adeguarsi a quanto espresso dalla Commissione europea;

Vista la comunicazione n. TREN/FI/ eb/D (2008) 405773 del 12 marzo 2008 con la quale la Comunità assegna all'Italia un periodo di sei mesi, a far data dal 29 gennaio 2008, per regolarizzare gli oneri di servizio pubblico inerenti Trapani;

Vista la nota ministeriale n. 0000735 del 22 maggio 2008 inviata alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con la quale le autorità italiane comunicano le iniziative che lo Stato italiano intende porre in atto per modificare gli oneri di servizio pubblico sulle rotte onerate da e per Trapani;

Considerata la necessità di continuare a garantire i collegamenti onerati tra lo scalo di Trapani e i principali aeroporti nazionali nel rispetto del parere espresso dalla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

Gli oneri di servizio pubblico imposti con il decreto 28 marzo 2006 ai servizi aerei di linea sulla rotta Trapani-Cagliari e viceversa, modificata in Trapani-Roma-Cagliari con il decreto 42/2T del 31 marzo 2007, sono abrogati.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2006 è così sostituito:

qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4, punto 1, lettere *d), e) f) h), i)* del regolamento (CEE) n. 2408/92.

Art. 3.

L'allegato al decreto 28 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006 e successive modifiche, è aggiornato come segue:

Il punto 1 è così sostituito:

«1. Rotte interessate:

Trapani-Roma e vv.;

Trapani-Bari e vv.;

Trapani-Milano e vv.

Per la destinazione Roma si intende Roma-Fiumicino, mentre per la destinazione Milano si intende Milano-Linate.».

Tutti i riferimenti alla rotta Trapani-Cagliari e vv. sono annullati.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A05736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 24 luglio 2008.

Modificazione al regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura;

Vista la delibera in data 23 luglio 2008 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha inserito l'art. 29-*ter* del Regolamento interno.

Decreta:

Dopo l'art. 29-*bis* del Regolamento interno è inserito il seguente articolo:

«Art. 29-*ter (Struttura tecnica per l'organizzazione)*. — 1. La Struttura tecnica per l'organizzazione ha i compiti: *a)* di acquisire ed analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare credibili

comparazioni tra gli stessi; *b)* di promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche ed operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative; *c)* di favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale; *d)* di fornire supporto al Consiglio Superiore della Magistratura sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attività di indirizzo e di regolamentazione sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio di dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni; *e)* di offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale; *f)* di diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura a tutti i responsabili di riferimento a livello locale.

2. La Struttura è coordinata e diretta dalla settima Commissione referente. Essa è presieduta dal presidente di questa Commissione ed è composta da dieci magistrati individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo interpello, tra coloro che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi. L'incarico di componente ha durata triennale e può essere rinnovato, a richiesta, per non più di una volta, per la durata di un anno.».

Roma, 24 luglio 2008

NAPOLITANO

Il segretario generale f.f.: VISCONTI

08A05747

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 17 luglio 2008.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 7 e 16;

Visto il decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le delibere del senato accademico n. 110/2008 del 29 aprile 2008 e n. 111/2008 del 29 aprile 2008 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 6, 12 e 32 del vigente Statuto di Ateneo;

Vista la delibera del senato accademico n. 217/2008 del 18 giugno 2008 con la quale le modifiche di Statuto sono state confermate in seconda approvazione;

Vista la nota MUR n. 2341 (acquisita agli atti con prot. n. 30513 il 15 luglio 2008) con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 4 dell'art. 6 dello Statuto di Ateneo è modificato come segue:

«4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente e con oneri a carico del comodatario. La licenza a qualsiasi titolo di uso della denominazione e dello stemma dell'Università, fatto salvo in ogni caso il prestigio dell'Ateneo, è autorizzata dal Senato Accademico. L'Università può inoltre partecipare, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale e ad ulteriori iniziative ritenute conformi agli scopi dell'Università in collaborazione e per conto di enti ed imprese locali, nazionali, internazionali ed estere. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere anche l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico-amministrativo.

Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle proprie attività istituzionali, è possibile consentire, per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altri enti ed istituzioni nazionali, internazionali ed estere.».

Art. 2.

Il comma 2 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo è modificato come segue:

«2. Le rappresentanze di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma precedente partecipano a tutte le discussioni del Senato ed hanno diritto di voto sulle materie di cui all'art. 13 dello Statuto. Tali rappresentanze non godono di diritto di voto esclusivamente per le questioni implicanti valutazioni sull'attività scientifica dei singoli.».

Art. 3.

La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo è modificato come segue:

«c) delibera la destinazione dei posti di professore di ruolo e le modalità di copertura e procede alle relative chiamate;».

L'Aquila, 17 luglio 2008

Il rettore: DI ORIO

08A05750

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 18 luglio 2008, n. **20080117666.**

Attuazione per il 2008 dell'Accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e la Conferenza dei rettori delle Università italiane.

Premessa.

L'accordo-quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico (MISE), già Ministero del commercio internazionale, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI) si inserisce nella politica di internazionalizzazione del Ministero che mira a rafforzare la strategia di sistema-paese mediante il coordinamento delle attività promozionali e il concorso di soggetti pubblici e privati.

In un'ottica di internazionalizzazione, l'Accordo-quadro con la Conferenza dei rettori delle Università italiane ha come finalità primaria l'integrazione fra il sistema universitario e il mondo delle imprese per favorire la creazione e lo scambio della conoscenza, la ricerca e la formazione. In particolare, la finalità è quella di valorizzare le Università italiane nelle loro interconnessioni con il sistema economico nazionale e con le omologhe estere, sotto la duplice veste di:

soggetti a cui è demandata prioritariamente la creazione di conoscenza e l'alta formazione, fattori fondamentali per lo sviluppo e la crescita del sistema Paese;

canali per l'acquisizione, lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze specialistiche e innovative, che fanno da supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese e di acquisizione di una maggiore competitività.

L'Accordo quadro mira pertanto a favorire l'intgrazione fra la produzione di conoscenze in una dimensione di internazionalizzazione del sistema universitario e il mondo delle imprese.

Tale obiettivo è perseguito mediante l'elaborazione di progetti comuni tra Università, imprese ed altri soggetti interessati, per sviluppare efficaci collegamenti tra i fabbisogni delle imprese — in termini sia di alta formazione, che di ricerca nei settori ad elevato contenuto tecnologico — e le disponibilità del sistema accademico nazionale, accompagnando così le imprese nella sperimentazione di nuove strategie.

Inoltre, il sostegno pubblico all'attività congiunta fra Università ed Impresa si propone di favorire l'inserimento delle PMI nelle collaborazioni con l'estero avviate dalle Università e di ampliare le possibilità di implementazione all'estero di progetti innovativi e di brevetti.

L'Accordo-quadro, tenendo conto delle specifiche finalità e delle peculiarità del sistema universitario italiano, demanda (art. 3) al Ministero il compito di individuare le priorità, le risorse e le procedure relative alla selezione e al finanziamento dei progetti. Lo stesso art. 3 stabilisce che la valutazione dei progetti sia realizzata con l'apporto di un Comitato costituito *ad hoc* (art. 4), presieduto dal Direttore generale della Direzione promozione scambi del Ministero dello sviluppo economico e composto da altri 4 membri, in rappresentanza rispettivamente del Ministero, degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione università e ricerca, della CRUI e dell'ICE, di seguito denominato «Comitato di valutazione».

Il Ministero e l'ICE, per quanto di competenza, procedono al co-finanziamento dei progetti.

Le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» emanate dal Ministro dello sviluppo economico costituiscono il quadro di riferimento per l'individuazione delle priorità geografiche e settoriali.

Alla luce di quanto sopra, per l'attuazione dell'Accordo per l'anno 2008 dovrà farsi riferimento al co-finanziamento di progetti congiunti «sistema universitario - sistema imprenditoriale», in conformità alle indicazioni contenute nella presente Circolare.

Art. 1.

Tipologia dei progetti

1. I progetti sono presentati dalle Università, singole o associate, in partenariato con singole imprese, anche in associazione tra loro; possono inoltre partecipare ai progetti i Parchi scientifici e tecnologici, i Distretti produttivi, i Centri di ricerca pubblici e privati, gli Enti territoriali.

2. I progetti devono mirare a sviluppare la collaborazione all'estero nel campo della ricerca applicata, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, con il coinvolgimento di almeno un'impresa italiana.

3. Per dare ai progetti un concreto orientamento all'internazionalizzazione, in essi deve essere effettivamente coinvolta almeno un'Università straniera o un centro di ricerca estero. Tale coinvolgimento deve risultare da una formale lettera di impegno o da altre forme di accordo da allegare alla Scheda tecnica di cui all'art. 3.

4. I progetti possono inoltre prevedere:

a) il finanziamento di azioni integrative da parte di altre amministrazioni o enti pubblici;

b) il partenariato con aggregazioni di PMI, finalizzate alla realizzazione del progetto.

5. I progetti dovranno essere realizzati entro un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto con l'ICE.

Art. 2.

Risorse e co-finanziamento

1. La copertura finanziaria dei progetti è ripartita al 50% tra Università e MISE/ICE.

2. Fermo rimanendo il principio del co-finanziamento al 50%, le Università possono coprire la quota di partecipazione con risorse interne, mentre i soggetti partner imprenditoriali devono partecipare al progetto con un apporto finanziario.

3. La quota a carico MISE/ICE per ciascun progetto non può comunque superare i 125.000,00 Euro.

4. Le spese ammissibili al co-finanziamento sono indicate nell'allegato *A* della presente circolare.

5. Per il periodo 2008/2009, la quota MISE/ICE sarà coperta dai fondi per il Programma promozionale ICE, nell'ambito della quota già allocata a questo fine nel programma stesso, pari a € 3.000.000,00, salvo intervento di fondi aggiuntivi destinati allo scopo da disposizioni successive.

Art. 3.

Modalità di elaborazione e presentazione dei progetti

1. Le Università presentano i progetti e le relative domande di finanziamento utilizzando la scheda tecnica allegata alla presente circolare (Allegato *B*).

2. La domanda di finanziamento e la scheda tecnica vengono presentate, anche su supporto informatico, all'Istituto nazionale per il commercio estero - Dipartimento formazione, via Liszt 21 - 00144 Roma, nonché via e-mail all'indirizzo accordo.crui@ice.it, entro e non oltre il 10 ottobre 2008.

3. L'ICE può richiedere ai proponenti eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione ricevuta. Tutti i chiarimenti o le integrazioni oggetto della richiesta dell'ICE devono essere forniti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione del progetto.

Art. 4.

Selezione dei progetti

1. L'ICE svolge una pre-istruttoria sui progetti pervenuti e ne sottopone i risultati al Comitato di valutazione, che decide in merito all'ammissibilità degli stessi.

2. Il Comitato di valutazione si riunisce entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

3. La valutazione e la selezione dei progetti deve concludersi entro centoventi giorni dalla prima riunione del Comitato di valutazione. Al termine della valutazione il Comitato elabora una graduatoria dei progetti e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

4. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria il Ministero comunica ai proponenti l'esito della selezione.

5. Tra i criteri di selezione per l'ammissibilità dei progetti vengono considerati:

la conformità con le indicazioni contenute nella presente circolare;

la completezza della documentazione presentata;

la coerenza con le «Linee di indirizzo per l'attività promozionale» del Ministero.

Sono considerati elementi di valutazione:

la chiarezza di esposizione dei contenuti e delle ricadute del progetto;

l'innovatività delle iniziative o delle metodologie proposte;

il grado di collaborazione con i sistemi produttivi, Distretti, Parchi scientifici e tecnologici;

il grado di internazionalizzazione del progetto;

il coinvolgimento di imprese estere;

il finanziamento di azioni integrative da parte di amministrazioni o enti pubblici;

il partenariato con aggregazioni di PMI finalizzato alla realizzazione del progetto.

Art. 5.

Gestione dei progetti

1. A completamento di ogni progetto, ciascun beneficiano dovrà inviare al Ministero dello sviluppo economico una relazione finale che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente prefissati.

2. Nella gestione delle risorse finanziarie, fermo restando l'importo complessivo del progetto, sono ammessi scostamenti e compensazioni nei limiti del 20% delle singole voci di spesa.

3. Gli Uffici all'estero dell'ICE potranno fornire assistenza in loco per la realizzazione dei progetti.

Art. 6.

Erogazione dei finanziamenti

L'erogazione del co-finanziamento da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero avrà luogo in tre tranche, dietro presentazione dei documenti di spesa, come definiti all'art. 7:

le prime due franche saranno erogate in base allo stato avanzamento lavori;

la terza tranche sarà erogata a conclusione del progetto.

Art. 7.

Rendicontazione delle spese

Al fine della rendicontazione dei progetti, i proponenti sono tenuti a presentare all'ICE la relativa documentazione di spesa. Nel caso di costi vivi, devono essere allegati i relativi giustificativi di spesa. Nel caso di costi figurativi (risorse in natura), è richiesta un'analitica autocertificazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

ALLEGATO *A*

Accordo Quadro siglato il 12 dicembre 2007 tra il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Istituto nazionale per il Commercio con l'Estero e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane

SPESE E COSTI AMMISSIBILI AL CO FINANZIAMENTO

Le spese ed i costi ammissibili, sostenibili sia in Italia che all'estero, sono le seguenti:

- giornate uomo
- diarie
- vitto alloggio e trasferte
- noleggio attrezzature (informatiche, audiovisive, ecc)
- acquisto materiale di consumo
- affitto locali
- traduzioni/interpreti
- pubblicità/pubblicazioni
- consulenza, ad eccezione di quelle per la preparazione o il coordinamento del progetto
- assunzione collaboratori a tempo determinato
- docenze

ALLEGATO B

Circolare MISE n. ..... del 2008

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO-QUADRO MISE-ICE-CRUI

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	
TITOLO DEL PROGETTO	
PAESI DESTINATARI DELL'INTERVENTO	
PROMOTORI	*Università:* *Soggetti imprenditoriali:*
ALTRI PARTNER ITALIANI	– *Parchi scientifici e tecnologici:* – *Distretti produttivi:* – *Centri di ricerca:* – *Enti territoriali:* – *Altri:*
PARTNER ESTERI	– *Università:* – *Istituti di ricerca:* – *Altri partner esteri:*
SETTORE DI INTERVENTO *(Ricerca applicata, innovazione, trasferimento tecnologico)* E SINTESI DEL PROGETTO (massimo 200 parole)	
ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO (massimo 200 parole: evidenziare anche in che modo il progetto contribuisce a sviluppare la collaborazione all'estero nel settore di intervento prescelto)	
ELEMENTI AGGIUNTIVI	– *coinvolgimento di imprese estere* – *partenariato con PMI aggregate* – *azioni integrative finanziate da altre amministrazioni*
DURATA DEL PROGETTO (massimo 18 mesi)	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	
CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ICE	

PUNTO DI CONTATTO PER IL PROGETTO	
NOME	
QUALIFICA	
TELEFONO	
FAX	
EMAIL	

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(Specificare le azioni)

RISULTATI ATTESI
(Specificare obiettivi e parametri di misurazione dei risultati)

INNOVATIVITA' DEL PROGETTO
(evidenziare gli elementi innovativi del progetto e in che modo contribuisce a sviluppare la collaborazione all'estero nel settore di intervento prescelto)

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA				
FONTI		**RISORSE INTERNE** ("in natura")	**RISORSE FINANZIARIE**	**TOTALE**
QUOTA UNIVERSITA' (50%)	***Università***			
	Partner privati			
QUOTA ICE (50%)	***ICE***			
	Altre Amministrazioni pubbliche			
TOTALE				

08A05728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 14 luglio 2008, recante il trasferimento di notai

Con decreto 30 luglio 2008 è stato modificato il decreto 14 luglio 2008, pubblicato in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 19 luglio 2008 di approvazione della graduatoria per l'assegnazione di posti notarili vacanti, nella parte relativa alla nomina del notaio Ceniccola Maria Gisella; pertanto, dove è scritto:

Ceniccola Maria Gisella, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano (d.n. di Campobasso Isernia e Larino) è trasferito nel comune di Riccia (d.n. di Campobasso Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

leggasi:

Ceniccola Maria, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano (d.n.r. di Campobasso Isernia e Larino) è trasferito nel comune di Riccia (d.n. di Campobasso Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

08A05742

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Dresda (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Dresda (Germania) un Consolato onorario posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Berlino, con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto governativo di Dresda.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05744

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 luglio e 1° agosto 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	
Dollaro USA	1,5741
Yen	169,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,753
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78720
Fiorino ungherese	232,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	3,2505
Nuovo leu romeno	3,5738
Corona svedese	9,4700
Corona slovacca	30,353
Franco svizzero	1,6287
Corona islandese	124,60
Corona norvegese	8,0900
Kuna croata	7,2185
Rublo russo	36,7125
Nuova lira turca	1,8847
Dollaro australiano	1,6330
Real brasiliano	2,4880
Dollaro canadese	1,5869
Yuan cinese	10,7506
Dollaro di Hong Kong	12,2801
Rupia indonesiana	14390,42
Won sudcoreano	1592,60
Peso messicano	15,8170
Ringgit malese	5,0993
Dollaro neozelandese	2,0966
Peso filippino	69,032
Dollaro di Singapore	2,1471
Baht tailandese	52,595
Rand sudafricano	11,8202

Valuta	
Dollaro USA	1,5677
Yen	168,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,580
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78900
Fiorino ungherese	232,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,2202
Nuovo leu romeno	3,5743
Corona svedese	9,4665
Corona slovacca	30,364
Franco svizzero	1,6273
Corona islandese	126,37
Corona norvegese	8,1000
Kuna croata	7,2208
Rublo russo	36,6645
Nuova lira turca	1,8883
Dollaro australiano	1,6319
Real brasiliano	2,4718
Dollaro canadese	1,5832
Yuan cinese	10,7057
Dollaro di Hong Kong	12,2271
Rupia indonesiana	14316,24
Won sudcoreano	1577,89
Peso messicano	15,7123
Ringgit malese	5,0997
Dollaro neozelandese	2,1145
Peso filippino	69,065
Dollaro di Singapore	2,1349
Baht tailandese	52,455
Rand sudafricano	11,8606

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5734
Yen	168,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,595
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78880
Fiorino ungherese	231,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7032
Zloty polacco	3,2080
Nuovo leu romeno	3,5675
Corona svedese	9,4610
Corona slovacca	30,385
Franco svizzero	1,6268
Corona islandese	127,51
Corona norvegese	8,0815
Kuna croata	7,2182
Rublo russo	36,7435
Nuova lira turca	1,8966
Dollaro australiano	1,6438
Real brasiliano	2,4808
Dollaro canadese	1,5968
Yuan cinese	10,7275
Dollaro di Hong Kong	12,2698
Rupia indonesiana	14352,55
Won sudcoreano	1584,41
Peso messicano	15,7525
Ringgit malese	5,1129
Dollaro neozelandese	2,1159
Peso filippino	69,143
Dollaro di Singapore	2,1407
Baht tailandese	52,608
Rand sudafricano	11,9481

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5746
Yen	169,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,695
Corona danese	7,4617
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79250
Fiorino ungherese	230,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7033
Zloty polacco	3,2053
Nuovo leu romeno	3,5455
Corona svedese	9,4538
Corona slovacca	30,390
Franco svizzero	1,6285
Corona islandese	129,58
Corona norvegese	8,0750
Kuna croata	7,2203
Rublo russo	36,7500
Nuova lira turca	1,8963
Dollaro australiano	1,6466
Real brasiliano	2,4735
Dollaro canadese	1,6087
Yuan cinese	10,7650
Dollaro di Hong Kong	12,2839
Rupia indonesiana	14357,99
Won sudcoreano	1584,99
Peso messicano	15,8846
Ringgit malese	5,1450
Dollaro neozelandese	2,1163
Peso filippino	69,125
Dollaro di Singapore	2,1453
Baht tailandese	52,666
Rand sudafricano	11,8339

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5705
Yen	169,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,724
Corona danese	7,4618
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78975
Fiorino ungherese	230,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7035
Zloty polacco	3,2067
Nuovo leu romeno	3,5445
Corona svedese	9,4500
Corona slovacca	30,385
Franco svizzero	1,6300
Corona islandese	125,60
Corona norvegese	8,0725
Kuna croata	7,2240
Rublo russo	36,6859
Nuova lira turca	1,8917
Dollaro australiano	1,6454
Real brasiliano	2,4734
Dollaro canadese	1,6087
Yuan cinese	10,7209
Dollaro di Hong Kong	12,2520
Rupia indonesiana	14327,67
Won sudcoreano	1585,03
Peso messicano	15,7953
Ringgit malese	5,1238
Dollaro neozelandese	2,1236
Peso filippino	69,691
Dollaro di Singapore	2,1422
Baht tailandese	52,604
Rand sudafricano	11,7751

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5589
Yen	168,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,941
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78670
Fiorino ungherese	231,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7042
Zloty polacco	3,2185
Nuovo leu romeno	3,5381
Corona svedese	9,4490
Corona slovacca	30,395
Franco svizzero	1,6315
Corona islandese	124,54
Corona norvegese	8,0430
Kuna croata	7,2150
Rublo russo	36,5350
Nuova lira turca	1,8552
Dollaro australiano	1,6468
Real brasiliano	2,4405
Dollaro canadese	1,5945
Yuan cinese	10,6429
Dollaro di Hong Kong	12,1653
Rupia indonesiana	14221,84
Won sudcoreano	1578,78
Peso messicano	15,6708
Ringgit malese	5,0867
Dollaro neozelandese	2,1256
Peso filippino	68,818
Dollaro di Singapore	2,1344
Baht tailandese	52,215
Rand sudafricano	11,5507

Dollaro USA	1,5611
Yen	169,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,947
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78895
Fiorino ungherese	231,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7043
Zloty polacco	3,2063
Nuovo leu romeno	3,5098
Corona svedese	9,4649
Corona slovacca	30,371
Franco svizzero	1,6354
Corona islandese	123,40
Corona norvegese	8,0205
Kuna croata	7,2263
Rublo russo	36,5767
Nuova lira turca	1,8090
Dollaro australiano	1,6545
Real brasiliano	2,4419
Dollaro canadese	1,5970
Yuan cinese	10,6651
Dollaro di Hong Kong	12,1809
Rupia indonesiana	14198,20
Won sudcoreano	1579,05
Peso messicano	15,6375
Ringgit malese	5,0829
Dollaro neozelandese	2,1296
Peso filippino	68,900
Dollaro di Singapore	2,1354
Baht tailandese	52,328
Rand sudafricano	11,4590

Dollaro USA	1,5574
Yen	167,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,003
Corona danese	7,4598
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78785
Fiorino ungherese	233,76
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7052
Zloty polacco	3,2230
Nuovo leu romeno	3,5167
Corona svedese	9,4451
Corona slovacca	30,375
Franco svizzero	1,6324
Corona islandese	123,46
Corona norvegese	7,9960
Kuna croata	7,2271
Rublo russo	36,5540
Nuova lira turca	1,8050
Dollaro australiano	1,6662
Real brasiliano	2,4353
Dollaro canadese	1,5980
Yuan cinese	10,6565
Dollaro di Hong Kong	12,1535
Rupia indonesiana	14166,11
Won sudcoreano	1581,54
Peso messicano	15,6067
Ringgit malese	5,0826
Dollaro neozelandese	2,1377
Peso filippino	68,880
Dollaro di Singapore	2,1325
Baht tailandese	52,224
Rand sudafricano	11,4139

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A05804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a DOC «Friuli Aquileia» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Aquileia»;

Visto il parere favorevole della regione Friuli-Venezia Giulia;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2008, presente il funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso: le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia («Friuli» Aquileia) è riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Friuli» Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno:

Merlot;

Cabernet

Cabernet Franc;

Cabernet sauvignon;

Refosco dal peduncolo rosso;

Friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling da Riesling Renano;

Sauvignon;

Traminer aromatico;

Chardonnay;

Verduzzo friulano;

Malvasia Istriana;

Muller Thurgau,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni, salvo quanto previsto dall'art. 5 relativo al «taglio migliorativo».

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve ed i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon.

Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Bianco è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate, con la presenza minima del 50% della varietà Friulano; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3 ad esclusione di Traminer aromatico e del Muller Thurgau.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosso è riservata ai vini ottenuti da uvaggio/taglio di uve, mosti, vini di corrispondente colore e delle varietà già specificate, con la presenza minima del 50% della varietà Refosco dal peduncolo rosso; possono concorrere alla produzione di detti vini anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per i territori di cui all'art. 3.

La denominazione «Friuli» Aquileia, seguita dalla specificazione Rosato è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata: dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'Albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini

Per i vigneti atti a produrre i vini con denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Friuli» Aquileia non deve essere superiore a tonnellate 13 di uva per i tipi: Friulano, Pinot Bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia Istriana, Muller Thurgau; a tonnellate 12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso; a tonnellate 10 per il tipo Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole, al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Friulano, 10,5% per il Friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate «superiore».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3 possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata.

Le operazioni di spumantizzazione del tipo «Friuli» Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabi-

lizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia, e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, esclusi i passiti, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli Aquileia» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli Aquileia»; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla DOC per l'intera partita.

Per la trasformazione delle uve a bacca rossa destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

I vini «Friuli» Aquileia, nella varietà Chardonnay, Malvasia Istriana, Muller Thurgau e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino «frizzante» la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso.

Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.

È consentito elaborare nella tipologia «Novello» i vini rossi nella denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, fine;

sapore: asciutto, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Novello:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, fruttato;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Rosato:

colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;

odore: vinoso, intenso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso con sfumature violacee;

odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;

sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico erbaceo, gradevole;

sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino con riflessi granati;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino violaceo intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Friulano:

colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Pinot grigio:

colore: giallo dorato o ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Riesling:

colore: giallo paglierino chiaro;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Sauvignon:

colore: giallo paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: con aroma specifico;

sapore: aromatico, pieno, robusto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%, per la tipologia «superiore» 11,50%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Malvasia istriana:

colore: paglierino;

odore: gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, non molto di corpo, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

Muller Thurgau:

colore: paglierino;

odore: intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%, per la tipologia «superiore» 11,00%;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

La denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia Chardonnay può essere utilizzata per designare il tipo spumante che all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, vivace, persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

In sede di designazione, la specificazione «Aquileia» deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata» e, pertanto, non può essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione «Friuli».

Nella designazione dei vini «Friuli» Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Nella designazione del vino spumante «Friuli» Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine «brut» o «secco» in conformità delle vigenti norme di legge.

È vietato usare assieme alla denominazione «Friuli» Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11% che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12% possono essere designati e presentati con la menzione «riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine «novello», purché la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 1,5 litri devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o altro materiale inerte consentito.

Le tipologie contraddistinte dalla menzione riserva devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore a 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie di capacità maggiore per particolari confezioni.

08A05667

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Morupar».

Con la determinazione n. aRM - 96/2008-7127 del 2 luglio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis vaccines and diagnostics S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: MORUPAR:

confezione 027506031;

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 10 dosi + 1 fiala solvente da 5 ml;

farmaco: MORUPAR:

confezione 027506029;

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 1 dose + 1 siringa solvente da 0,5 ml;

farmaco: MORUPAR:

confezione 027506017

descrizione: «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone polvere da 1 dose + 1 fiala solvente da 0,5 ml.

08A05733

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 110 Del 26/04/2005			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio	Impresa	Sede		
RA 38	MANETTI FRANCESCA	BRISIGHELLA (RA)	1	/…/..

Determinazione Dirigenziale n. 103 Del 19/04/2006			Punzoni deformati	Punzoni smarriti
n. marchio	Impresa	Sede		
RA 57	FARNETI CRISTIANO	RAVENNA (RA)	1	/…/..

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

08A05734

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 24 luglio 2007, recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 2008).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, sia alla pag. 2 del sommario che alla pag. 11, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO 24 luglio *2007*», leggasi: «DECRETO 24 luglio *2008*».

08A05782

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-187) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00